



Prot. 2013/ 1104 / Giochi Ltt

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

UFFICIO LOTTO E LOTTERIE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n.220, con il quale, a partire del 1 gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto l'articolo 24, comma 20 del D.L. 6.7.2011 N. 98, convertito con Legge 15.7.2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I.n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/33532/Giochi Ltt del 9 settembre 2011 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Moltiplica la Fortuna";

Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto dell'8.11. 2011 che prevede che le interfacce di gioco debbano essere approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco;

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. di associare alla citata lotteria "Moltiplica la fortuna" l'interfaccia di gioco denominata "Il tesoro dei pirati on-line";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'articolo 23 *quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata l'interfaccia di gioco denominata "Il tesoro dei pirati on-line", associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "Moltiplica la fortuna", indetta con il decreto direttoriale del 9 settembre 2011. L'interfaccia di gioco "Il tesoro dei pirati on-line" è presente sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza.

Articolo 2

1. Dopo l'acquisto della giocata, è presente sull'interfaccia di gioco, l'area di gioco "Il Tesoro dei pirati on line", costituita:

- inizialmente dall'immagine di due pirati con la scritta "Scegli il personaggio che ti seguirà durante la giocata";

- successivamente all'avvenuta selezione da parte del giocatore di uno dei due personaggi proposti, dall'immagine di 7 forzieri situati sulla spiaggia di un'isola e sullo sfondo dall'immagine del mare dal quale affiora uno scoglio luminescente

2. La visualizzazione grafica della giocata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono selezionare, cliccandoci sopra, 5 dei sette forzieri presenti per scoprire i simboli in essi contenuti: se si trovano 3 simboli uguali si vince il premio indicato secondo la tabella sotto riportata. Successivamente, si deve cliccare sullo scoglio luminescente per scoprire il moltiplicatore presente al fianco dell'immagine di una sirena e verificare in tal modo se l'importo della vincita, eventualmente conseguita, può essere aumentato: se si rinviene il moltiplicatore "X 1", si moltiplica l'importo della vincita per 1 e si conferma - pertanto - la vincita già realizzata; se si rinviene il moltiplicatore "X 10" si moltiplica l'importo della vincita per 10; se si rinviene il moltiplicatore "X 100" si moltiplica l'importo della a vincita per 100.

3 cannocchiali	€ 2,00
3 calici d'oro	€ 5,00
3 collane di perle	€ 10,00
3 lingotti d'oro	€ 20,00
3 smeraldi	€ 50,00
3 sacchi con il simbolo \$	€1.000,00
3 cannocchiali + moltiplicatore x 10	€ 20,00
3 calici d'oro + moltiplicatore x 10	€ 50,00
3 collane di perle + moltiplicatore x 10	€ 100,00
3 lingotti d'oro + moltiplicatore x 10	€ 200,00
3 smeraldi + moltiplicatore x 10	€ 500,00
3 sacchi con il simbolo \$ + moltiplicatore x 10	€ 10.000,00

3 cannocchiali + moltiplicatore x 100	€ 200.,00
3 calici + moltiplicatore x 100	€ 500,00
3 collane di perle + moltiplicatore x 100	€1000, 00
3 sacchi con il simbolo \$ + moltiplicatore x 100	€ 100.000,00

Nel caso in cui nella prima fase di gioco non siano stati rinvenuti tre simboli uguali, il rinvenimento del moltiplicatore “X 1”, nella seconda fase di gioco, sta a confermare che la giocata non ha attribuito alcuna vincita.

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente comma 2;
- selezionando il riquadro “scopri subito” mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l’esito della giocata.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

Il DIRIGENTE
f.to Elisabetta POSO

Roma, 17 maggio 2013